

TI_GERICHTE 52.1997.286 vom 31. Oktober 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-10-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.286

FR: TI_GERICHTE 52.1997.286 du 31 octobre 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1997.286 del 31 ottobre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 31.10.1997 52.1997.286 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 31.10.1997 52.1997.286 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.10.1997 52.1997.286

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00286 Lugano 31 ottobre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 9 ottobre 1997 di _____ contro la decisione 23 settembre 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, ha autorizzato la sostituzione di due insegne ed applicato una tassa di fr. 700.-- relativa all'autorizzazione no 723; vista la risposta 17 ottobre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti: letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con istanza 31 luglio 1997 il ricorrente ha chiesto all'Ufficio permessi e passaporti l'autorizzazione a sostituire le due insegne già esistenti per cambiare il vecchio logo _____ con quello nuovo _____; che con decisione 23 settembre 1997 l'Ufficio permessi e passaporti ha autorizzato tale sostituzione e in applicazione dell'art. 14 della Legge sulle insegne ha emesso una tassa di fr. 700.-- a carico del richiedente; che con ricorso 9 ottobre 1997 il ricorrente ha lamentato l'esosità della suddetta tassa auspicando nel contempo una riduzione della stessa; che con risposta 17 ottobre 1997 il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, dopo aver richiamato l'art. 14 della Legge sulle insegne, ha osservato che per la sostituzione di impianti esistenti viene applicata una tassa ridotta e che nel presente caso la stessa avrebbe dovuto ammontare a fr. 350.-- e non a fr. 700.--; che nulla osta all'accoglimento delle conclusioni dipartimentali; considerato pertanto che il procedimento è così esaurito; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza la decisione 23 settembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti è riformata nel senso che la tassa ammonta a fr. 350.--. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.